

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 38/2015****del 20 marzo 2015****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/721]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, recente modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2009 della Commissione per quanto concerne il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi per cani e gatti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 (Bonvital) quale additivo per mangimi destinati alle scrofe ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione Alltech France) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da *Komagataella pastoris* (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati ai suini ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 abroga il regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (9) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 49.⁽²⁾ GUL 296 del 14.10.2014, pag. 19.⁽³⁾ GUL 298 del 16.10.2014, pag. 5.⁽⁴⁾ GUL 301 del 21.10.2014, pag. 16.⁽⁵⁾ GUL 301 del 21.10.2014, pag. 19.⁽⁶⁾ GUL 302 del 22.10.2014, pag. 51.⁽⁷⁾ GUL 335 del 20.12.2007, pag. 24.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zt [Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione] e 1zzr [Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1109**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 (GU L 301 del 21.10.2014, pag. 19).»

2. Al punto 1zzzzw [Regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32014 R 1070**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014 (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 49).»

3. Dopo il punto 113 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«114. **32014 R 1076**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1076/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato contenente un estratto dell'aromatizzante di affumicatura 2b0001 come additivo per mangimi per cani e gatti (GU L 296 del 14.10.2014, pag. 19).

115. **32014 R 1083**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* DSM 7134 (Bonvital) quale additivo per mangimi destinati alle scrofe (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 5).

116. **32014 R 1108**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) GU L 301 del 21.10.2014, pag. 16.

117. **32014 R 1109**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1109/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso, alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso, alle vacche da latte e alle specie secondarie di ruminanti da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione Alltech France) (GU L 301 del 21.10.2014, pag. 19).

118. **32014 R 1115**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da *Komagataella pastoris* (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati ai suini (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 51).»

4. Il testo del punto 1zzzzi [Regolamento (CE) n. 1521/2007 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1070/2014, (UE) n. 1076/2014, (UE) n. 1083/2014, (UE) n. 1108/2014, (UE) n. 1109/2014 e (UE) n. 1115/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.